

<b>Allegato A</b>	
<b>PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE</b>	
<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	<b>NUOVO REGOLAMENTO</b>
<b>Art. 1 comma 4</b>	<b>Art. 1 comma 4 - modificato</b>
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento di applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia e le norme del Testo Unificato delle Entrate Tributarie regolamentari, in quanto con esso compatibili.	Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia e le norme regolamentari, in quanto con esso compatibili.
<b>Art. 4 comma 4</b>	<b>Art. 4 comma 4 - modificato</b>
Qualora entro la scadenza della prima rata non siano state deliberate dal Comune le aliquote o le tariffe da adottare nell'anno in corso, il versamento in acconto dovrà essere effettuato adottando quelle vigenti per l'anno precedente, con obbligo di conguaglio alla scadenza del saldo.	Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purchè l'imposta sia versata per intero e nei termini di legge
<b>Art. 4 comma 6</b>	<b>Art. 4 comma 6 - modificato</b>
Non si procede al versamento qualora l'importo da versare, riferito all'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nel territorio del Comune, sia inferiore ad euro 12,00. Tale limite è definito distintamente per ciascuna delle tre componenti dell'imposta (IMU, TASI e TARI).	Le rate avranno scadenza entro il giorno 16 delle mensilità sopra riportate.
	<b>Art. 4 comma 7 - aggiunto</b>
	E' consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno, salvo conguaglio.
	<b>Art. 4 comma 8 - aggiunto</b>
	Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9 comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 nr. 23 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
	<b>Art. 4 comma 9 - aggiunto</b>
	Per la TARI il Comune provvederà all'invio degli appositi modelli precompilati. L'invio può essere effettuato mediante un'unica spedizione contenente entrambe le rate oppure con due distinti recapiti.
	<b>Art. 4 comma 10 - aggiunto</b>
	Per la TASI il contribuente provvederà al versamento tramite autoliquidazione.

<b>Art. 5</b>	<b>Art. 5 – sostituito dall'ex art. 13</b>
Scadenze dei versamenti	Entrata in vigore
<b>Art. 6</b>	Abrogato
<b>Art. 7</b>	Abrogato
<b>Art. 8</b>	Abrogato
<b>Art. 9</b>	Abrogato
<b>Art. 10</b>	Abrogato
<b>Art. 11</b>	Abrogato
<b>Art. 12</b>	Abrogato
<b>Art. 13</b>	<b>Vedere art. 5</b>
<b>PARTE SECONDA CAPO II - FABBRICATI</b>	
<b>Art. 6 comma 2</b>	<b>Art. 6 comma 2 - modificato</b>
Ai sensi del comma 708 Articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. Sui fabbricati rurali strumentali come definiti al comma 1, non si applica l'Imposta Municipale Propria.	Sui fabbricati rurali strumentali come definiti al comma 1, non si applica l'Imposta Municipale Propria.
<b>Art. 6 comma 3</b>	<b>Art. 6 comma 3</b>
I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti ad imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale secondo le disposizioni del successivo art. 10, usufruiscono delle relative agevolazioni.	I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti ad imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale secondo le disposizioni del successivo art. 7, usufruiscono delle relative agevolazioni.
<b>Art. 7 comma 3 lettera e</b>	<b>Art. 7 comma 3 lettera e</b>
e. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	e.le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
<b>Art. 7 comma 7</b>	<b>Art. 7 comma 7 - Abrogato</b>
<b>Art. 9 comma 1</b>	<b>Art. 9 comma 1 – aggiunta lettera e</b>
	e. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)

<b>Art. 10 comma 1</b>	<b>Art. 10 comma 1 – aggiunta lettera c</b>
	c. Le unità immobiliari e le relative pertinenze, così come definite dall'art. 8, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Pogliano Milanese. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Pogliano Milanese un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, oppure attraverso la presentazione di un apposito modulo prestampato predisposto dal Servizio Tributi al quale allega copia del contratto registrato.
	<b>Art. 10 comma 4 - Aggiunto</b>
	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, N. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%
<b>PARTE SECONDA CAPO III – AREE FABBRICABILI</b>	
<b>Art. 11 comma 3 lettera b</b>	<b>Art. 11 comma 3 lettera b - modificato</b>
le aree pertinenziali dei fabbricati,	nei limiti considerati tali ai fini di Legge;
<b>Art. 12 comma 5</b>	<b>Art. 12 comma 5 - sostituito</b>
La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area e di messa in opera degli interventi di cui all'art. 5 - comma 2 - del presente Regolamento.	Nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, è ammessa la presentazione di una perizia di parte solo qualora si riscontri la presenza di particolari e oggettivi elementi negativi che riguardino specificatamente quel terreno, che non abbiano carattere generale e che non siano già stati considerati nella determinazione dei valori minimi di riferimento, anche mediante il riconoscimento di apposite riduzioni e/o agevolazioni. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare comunque tale perizia.
<b>Art. 12 comma 5</b>	<b>Diventa Art. 12 comma 6</b>
	<b>Art. 12 comma 7</b>
	Non si effettuano rimborsi qualora la maggiore imposta versata derivi da una diversa valutazione delle aree fabbricabili

<b>CAPO IV – TERRENI AGRICOLI</b>	
<b>Art. 13 comma 3</b>	<b>Abrogato</b>
Il moltiplicatore di cui al comma 2 è ridotto a 75 qualora il terreno agricolo, anche se non coltivato, sia posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.	
<b>Art. 13 comma 5</b>	<b>Diventa Art. 13 comma 3 con modifiche</b>
<b>Art. 13 comma 6</b>	<b>Diventa Art. 13 comma 4</b>
<b>PARTE TERZA REGOLAMENTO TASI CAPO I</b>	
<b>Art. 1 comma 1</b>	<b>Art. 1 comma 1 - modificato</b>
Presupposto oggettivo del Tributo TASI è il possesso o la detenzione a qualunque titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.	Presupposto oggettivo del Tributo TASI è il possesso o la detenzione a qualunque titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
<b>Art. 2 comma 1</b>	<b>Art. 2 comma 1</b>
<i>Soggetto Passivo</i> della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’Art. 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria;	<i>Soggetto Passivo</i> della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’Art. 1 escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria;
<b>Art. 2 comma 5</b>	<b>Art. 2 comma 5 - Sostituito</b>
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota deliberata dall’Ente entro il termine di approvazione del bilancio. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.	Nel caso in cui l’unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è detenuta o occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, la TASI è versata solo dal proprietario o possessore nella misura pari al 90% dell’ammontare complessivo.
<b>PARTE QUARTA REGOLAMENTO TARI</b>	
<b>Art. 4 comma 3</b>	<b>Art. 4 comma 3 - Modificato</b>
Per le utenze non domestiche è ammessa la possibilità, a carico del contribuente, di fornire prova dell’effettivo inutilizzo dei locali posseduti o detenuti e della loro oggettiva impossibilità ad essere utilizzati qualora non siano idonei all’uso per il quale sono destinati.	E’ ammessa la possibilità, a carico del contribuente, di fornire prova dell’effettivo inutilizzo dei locali posseduti o detenuti e della loro oggettiva impossibilità ad essere utilizzati qualora non siano idonei all’uso per il quale sono destinati.

<b>Art. 5 comma 1 lettera a. punto iii)</b>	<b>Art. 5 comma 1 lettera a. punto iii)</b>
Locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas acqua, energia elettrica, telefono, internet) che di arredi;	Locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica) che di arredi;
<b>Art. 6 comma 2</b>	<b>Art. 6 comma 2 - sostituito</b>
Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione massima del 30% secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:	Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche o dove siano depositati prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
	<b>Art. 6 comma 3 - aggiunto</b>
	Nel caso di utenze operanti nel settore della logistica e del deposito conto terzi, sempreché venga dimostrata la produzione in maniera nettamente prevalente di imballaggi classificabili come terziari secondo la normativa nazionale ed il vigente Regolamento Comunale per la Gestione DEI Rifiuti Urbani ed Assimilati, rimangono comunque soggette a tariffa tutte le parti del magazzino non destinate esclusivamente allo stoccaggio del materiale mediante strutture fisse, quali ad esempio le aree di collegamento e di servizio, le aree di lavorazione, le aree dove si svolgono le attività di imballaggio e stallaggio o confezionamento, le aree di carico e scarico, le banchine, ecc.
<b>Art. 6 comma 2 diventa</b>	<b>Art. 6 comma 4</b>
	Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione massima del 30% secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
<b>Art. 14 Utenze non servibili - sostituito</b>	<b>Art. 14 - Riduzione della quota variabile della tariffa</b>

<b>Art. 16 comma 1</b>	<b>Art. 16 comma 1 - modificato</b>
Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.	Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
<b>Art. 16 comma 4</b>	<b>Art. 16 comma 4 - modificato</b>
La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% del tributo dovuto, in considerazione della necessità di partecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.).	La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% della quota variabile della tariffa, in considerazione della necessità di partecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spezzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.).
<b>Art. 16 comma 5</b>	<b>Art. 16 comma 5 - modificato</b>
Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.	Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione su modulo predisposto dal soggetto gestore, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e le superfici sulle quali essi vengono prodotti. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
<b>Art. 17 comma 1 lett. c</b>	<b>Art. 17 comma 1 lett. c - modificato</b>
locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare e purché ciò risulti da licenza, atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%. Beneficiano di tale riduzione anche i locali tenuti a disposizione purché la loro superficie sia chiaramente identificabile e gli stessi risultano fisicamente e stabilmente separati dal resto dei locali.	locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare e purché ciò risulti da licenza, atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%.

Art. 22 comma 1 lettera d	Art. 22 comma 1 lettera d
utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.	utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.